

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^] 26/05/2016 (ud. 28/04/2016) Sentenza n.21988

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^] 26/05/2016 (ud. 28/04/2016) Sentenza n.21988

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: BRIOSCHI CLAUDIO nato il 23/04/1963 a ROMA

avverso l'ordinanza del 29/09/2015 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

lette/sentite le conclusioni del PG G.M. rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29/9/2015 rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 25/8/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto una struttura consistente in una pedana delimitata da parapetti in ferro con pannellatura modulare e copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, per la realizzazione della quale Claudio BRIOSCHI risulta indagato per i reati di cui agli [artt. 44 d.P.R. 380\01](#), 633, 639-bis cod. pen.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta l'insussistenza del *fumus* del reato di abuso edilizio osservando che per le opere realizzate non sarebbe richiesto il permesso di costruire e che il reato, avente natura contravvenzionale, sarebbe ormai prescritto.

Aggiunge che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle censure difensive, omettendo di prendere in considerazione la natura dell'intervento realizzato e la data di realizzazione dello stesso.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che, anche per ciò che attiene il delitto oggetto di provvisoria incolpazione, la motivazione del provvedimento impugnato «non sembra particolarmente cospicua» e sarebbe fondata su una non corretta lettura della documentazione prodotta, dalla quale risulterebbe la pendenza di un ricorso innanzi al giudice amministrativo in relazione alla questione concernente l'occupazione del suolo pubblico.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

In data 21/4/2016 la difesa ha depositato in cancelleria un memoria di replica i sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

l. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato che dal provvedimento impugnato e dal ricorso, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, non è dato rilevare compiutamente quali siano esattamente i reati oggetto di provvisoria incolpazione, non avendo ritenuto il Tribunale di indicarli ed avendo il ricorrente fatto generico riferimento all'**articolo 44 del d.P.R. 380\01**, senza ulteriori indicazioni ed agli articoli 633, 639-bis cod. pen., che menziona, invece, nella memoria.

Dal complesso di tali limitate indicazioni, dal tenore dell'ordinanza e del ricorso, nonché dalla descrizione delle opere riportata dal Tribunale, si ricava che, attraverso la realizzazione della struttura descritta in premessa, qualificata dal ricorrente come «dehor», destinata ad accogliere i tavoli di un ristorante gestito dall'indagato, questi abbia anche arbitrariamente invaso il suolo pubblico, occupandolo senza titolo.

Oietta tuttavia il ricorrente, come pure specificato in premessa, che dette opere non sarebbero soggette al preventivo rilascio del permesso di costruire, non determinando alcuna trasformazione urbanistica permanente e che il reato contravvenzionale sarebbe ormai prescritto, mentre la mancanza di autorizzazione amministrativa all'occupazione del suolo pubblico non consentirebbe di ritenere configurato il delitto, restando confinata nell'ambito della mera irregolarità amministrativa.

Nel formulare tali osservazioni il ricorrente, tuttavia, pur denunciando la violazione di legge, si limita, sostanzialmente a censure concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, suffragando peraltro le proprie affermazioni attraverso ripetuti richiami ad atti e documenti la cui consultazione, come si è già detto, è preclusa al giudice di legittimità, nonché con riferimenti a dati fattuali che pure non possono avere ingresso in questa sede.

2. Date tali premesse, per ciò che riguarda la contravvenzione edilizia, va rilevato che opere aventi consistenza e caratteristiche costruttive quali quelle realizzate dal ricorrente devono senz'altro ritenersi soggette al permesso di costruire.

Si tratta, invero, di una struttura destinata, per dimensioni e caratteristiche costruttive, a non contingenti esigenze di esercizio dell'attività di ristorazione che determina, indubbiamente, un incremento volumetrico.

La struttura, che, come chiarito nella descrizione riportata dal Tribunale, è costituita, oltre che da una pedana delimitata da parapetti in ferro, anche da una trarre altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive.

Nel caso di specie, rileva il Tribunale che l'immobile realizzato occupa una superficie della carreggiata stradale destinata alla sosta, circostanza, questa che rende evidente la piena consapevolezza della illegittimità dell'invasione ed il fine specifico di utilizzare a proprio vantaggio il suolo pubblico avente diversa destinazione.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 28.4.2015